

N. 331-927-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 331, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, SPERANZA, MIGLIORE, SERENI, AMICI, AMODDIO, BARETTA, BARGERÒ, BENAMATI, BIONDELLI, BOCCI, CAUSI, CENNI, D'INCECCO, FEDI, FIORONI, FONTANELLI, GRASSI, LEGNINI, MARCHI, MARTELLA, MARTELLI, MIOTTO, MORETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, ROSATO, TULLO, VAZIO, VERINI, ZARDINI

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Presentata il 18 marzo 2013

E

n. 927, d'iniziativa del deputato **COSTA**

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Presentata il 13 maggio 2013

(Relatori: **COSTA** e **FERRANTI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia) il 20 giugno 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 331 e 927. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 331 Ferranti e n. 927 Costa e ricordato che il progetto di legge ripropone il testo del disegno di legge d'iniziativa governativa approvato dalla Camera il 4 dicembre 2012 (n. 5019-*bis*), sul cui testo base il Comitato per la legislazione si era espresso nella seduta del 16 ottobre 2012; rispetto al provvedimento a suo tempo esaminato, il testo unificato delle proposte di legge in titolo contiene, quanto alle parti coincidenti, alcune integrazioni frutto dell'istruttoria legislativa che a suo tempo ha portato all'approvazione del citato atto Camera n. 5019-*bis*, nonché quattro nuovi articoli (artt. 5, 6, 12 e 13) e due ulteriori novelle (capoversi artt. 464-*octies* e 464-*novies*) nell'ambito dell'articolo 3;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, pur intervenendo su diversi ambiti del diritto penale, sia sostanziale che processuale, reca una serie di interventi complessivamente finalizzati alla deflazione del sistema penale; in particolare, esso interviene, affidandone la definizione ad un procedimento legislativo delegato, sulla disciplina penale sostanziale in materia di pene detentive non carcerarie (capo I), sulla disciplina, sia di natura sostanziale che processuale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (capo II) e, infine, integra la disciplina processuale in materia di sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili (capo III);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 1, il comma 2 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e che il suddetto termine possa essere prolungato di sessanta giorni ove il Governo trasmetta i relativi schemi al Parlamento negli ultimi due degli otto mesi previsti; il successivo comma 3 dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire « Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo », utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di « ultimo decreto legislativo », che consenta di dissipare tale incertezza. Sempre in relazione ai decreti legislativi correttivi e integrativi, la disposizione

richiamata si limita a prevedere che essi debbano essere emanati « *con il rispetto del procedimento di cui al comma 2* », senza tuttavia precisare che essi debbano altresì rispettare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1;

il provvedimento, negli articoli da 7 a 13, nel recare una disciplina direttamente precettiva, volta a riformare la materia della contumacia, cancellando l'istituto e sostituendolo con quello della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, provvede opportunamente ad eliminare ogni riferimento o richiamo all'istituto della contumacia previsto in vari articoli del codice di procedura penale, fatta eccezione per l'articolo 429, comma 1, lettera *f*), e per l'articolo 552, comma 1, lettera *d*);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, commi 2 e 3, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale nonché di quella correttiva ed integrativa, si individui un termine più ampio per l'esercizio della delega principale, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello « scorrimento », e contestualmente introducendo un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, per esempio calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione; al comma 3, si specifichi altresì che i decreti adottati nell'esercizio della delega correttiva e integrativa debbano rispettare i principi e i criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega principale;

per le ragioni evidenziate in premessa, agli articoli 429, comma 1, lettera *f*), e 552, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, si provveda ad espungere le parole: « *non comparendo sarà giudicato in contumacia* ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 331 Ferranti e n. 927 Costa, come modificato dagli emendamenti approvati, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non

carcerarie e in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili »;

considerato che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) prevede, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa, quello di « valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni »;

il predetto principio o criterio direttivo appare generico, rimettendo al Governo un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta dei reati di grave allarme sociale, con la sola esclusione di quelli non puniti con pene inferiori nel massimo a quattro anni;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei principi e criteri direttivi non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla (sentenza n. 156 del 1987), e il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide (ordinanza n. 134 del 2003);

tale considerazione non ha tuttavia impedito alla Corte costituzionale di sollecitare, in varie occasioni, una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134 del 2003, sentenza n. 53 del 1997, sentenza n. 49 del 1999);

nella sentenza n. 158 del 1985, la Corte costituzionale rileva, tra l'altro, che non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo un generico rinvio alla discrezionalità del Governo, mentre nelle sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007, la Corte osserva che, per quanta discrezionalità possa riconoscersi al Governo, « il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega »;

peraltro, il principio o criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), già prevede in capo al giudice la possibilità di valutare – nei casi ivi previsti (delitti puniti con la reclusione fino a sei anni) – l'applicazione della reclusione presso il domicilio, e quindi anche la possibilità di escluderla,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

i reati di grave allarme sociale che possono essere esclusi dall'applicazione della reclusione presso il domicilio dovrebbero essere

individuati direttamente dalla legge di delega — anziché rimessi alla valutazione del legislatore delegato, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) — oppure, come forse appare preferibile e maggiormente coerente con l'impostazione della delega, si sopprima la predetta lettera *c-bis*) e si lasci al giudice, come prevede la stessa delega all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la facoltà di decidere, per i singoli reati, in merito alla esclusione dell'applicazione della reclusione presso il domicilio, sulla base di criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 331 Ferranti e abbinata, recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia);

valutata, in generale, positivamente l'introduzione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale in relazione a reati di minore gravità;

considerato altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;

rilevato che l'articolo 6 del provvedimento in titolo prende in considerazione la suddetta necessità prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia

riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica dei predetti uffici;

preso atto, inoltre, della disposizione di cui all'articolo 6-*bis*, che prevede che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, adotti un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al terzo comma dell'articolo 168-*bis*, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame;

rilevata altresì l'opportunità di sostituire l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » utilizzata al terzo comma dell'articolo 168-*bis*, introdotto dall'articolo 2 e richiamata all'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali »;

ritenuto, infine, che le organizzazioni e gli altri soggetti che possono prendere in carico gli ammessi alla misura della messa alla prova dovrebbero tendere ad includere questi ultimi in contesti lavorativi in cui siano presenti anche soggetti non sottoposti a misure restrittive della libertà personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al terzo comma dell'articolo 168-*bis*, introdotto dall'articolo 2, nonché all'articolo 6-*bis* del provvedimento in titolo, l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali ».

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Delega al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e disposizioni in
materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili**

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

ART. 1.

*(Delega al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non

inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere *b)* e *c)*;

i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;

l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste

dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 168-bis. — *(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato).* — Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da

svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

ART. 168-ter. — (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). — Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

ART. 168-quater. — (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). — La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte ».

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

« TITOLO V-bis

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 464-bis. — (Sospensione del procedimento con messa alla prova). — 1. Nei

casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventual-

mente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

ART. 464-ter. — (*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari*). — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

ART. 464-quater. — (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*). — 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e

ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-*bis*, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 464-quinquies. — (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). — 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi

motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

ART. 464-sexies. — (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). — 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

ART. 464-septies. — (Esito della messa alla prova). — 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

ART. 464-octies. — (Revoca dell'ordinanza). — 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza

ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

ART. 464-novies. — (*Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova*).
— 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta »;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-bis. — (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). — 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda ».

ART. 4.

(*Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« CAPO X-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

ART. 141-bis. — (*Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione*

alla messa alla prova). — 1. Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

ART. 141-ter. — (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'im-

putato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

ART. 5.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova ».

ART. 6.

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

ART. 7.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

ART. 8.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare).

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: « non comparendo sarà giudicato in contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora non compaia, si applicheranno le

disposizioni di cui agli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies* ».

2. L'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*bis*. — (*Assenza dell'imputato*).

— 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-*ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la

prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*quater*. — (*Sospensione del processo per assenza dell'imputato*). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*quinquies*. — (*Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo*). — 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 9.

(Disposizioni in materia di dibattimento).

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 489. — *(Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare).* — 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: « o contumace », ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « contumace o » sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: « contumace o », ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « notificato all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine).

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: « la notificazione o » e le parole: « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e *5-bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-*ter.* — (*Rescissione del giudicato*). — 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 11.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice ».

ART. 12.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 13.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 143-*bis*. — *(Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato).* — 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inseri-

mento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i-bis*), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

« *i-ter*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0005810